



SENT. N. 1/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Marco PIERONI Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere relatore

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **23919** del registro di segreteria,
instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente
depositato in Sezione, nei confronti di:

- M.G. (codice fiscale *omissis*), nato il

omissis in *omissis* e residente in *omissis*, Via

omissis n. 123, in proprio, già amministratore unico e legale rappresentante

della G.E. S.R.L. T.D.R.

(codice fiscale *omissis*) società dichiarata fallita e, poi, cancellata dal

registro delle imprese in data 25.03.2022, rappresentato e difeso, giusta delega

allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'avv. Edoardo Enrico

Artese (cod. fisc. RTSDDN79B19F205D) del Foro di Milano ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Largo Ildefonso

Schuster n. 1, PEC: edoardenrico.artese@milano.pecavvocati.it;

	Uditi, alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2024, con l’assistenza del	
	Segretario sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore Consigliere Dott. Luigi	
	GILI, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore	
	generale Dott.ssa Letizia DAINELLI, comparso, per il convenuto, l’Avv.	
	Alessandro BENVIGNÙ, giusta delega dell’Avv. Edoardo Artese, come da	
	verbale.	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura regionale ha, tra gli altri, convenuto in giudizio il signor M.	
	G., quale amministratore unico e legale rappresentante della G.E.	
	S.R.L. T.D.R., società dichiarata	
	fallita nel 2016 e, quindi, cancellata dal registro delle imprese in data 25 marzo	
	2022, in relazione al contestato inadempimento degli obblighi relativi ad un	
	finanziamento regionale ed alla conseguente definitiva revoca del medesimo.	
	In particolare, parte attrice espone che la Regione Piemonte, a mezzo della	
	propria società finanziaria Finpiemonte s.p.a., a seguito relativa domanda, in	
	data 24 maggio 2013, firmata dall’amministratore e legale rappresentante della	
	G.E. S.r.l. T.d.r., signor G.M.,	
	di accesso all’agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, a valere	
	su Programma straordinario per l’occupazione – misura II.5 – Più Investimenti	
	Programma 2011/2015 per le attività produttive Asse 3	
	“Internazionalizzazione” Misura 3.1 ex L.R. 22/11/2004 n. 34 P.A.R.–F.S.C.	
	2007-2013 – Misura I.4 “Internazionalizzazione, promozione e marketing	
	territoriale” – Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta –	
	- pag. 2 di 36 -	

	Scheda tecnica approvata con determinazione dirigenziale n. 355 del 7 agosto	
	2012, con nota datata 11 dicembre 2013, comunicava alla società richiedente la	
	concessione di un contributo di complessivi euro 200.000,00, a fronte di un	
	progetto di investimento ammissibile per euro 418.250,00.	
	In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio viene specificato che, in	
	conformità a quanto previsto nella Scheda tecnica di misura, la concessione del	
	finanziamento era finalizzata alla realizzazione di un impianto di	
	devulcanizzazione della gomma presso l’unità locale di nuova istituzione in	
	<i>omissis</i> , via <i>omissis</i> n. 17/1.	
	Il progetto, giusta quanto specificato nella nota di comunicazione della	
	concessione del contributo, che avrebbe dovuto essere concluso entro l’11	
	dicembre 2015, prevedeva, inoltre, che il numero di dipendenti da assumere	
	sarebbe dovuto essere non inferiore a sette, dei quali tre appartenenti a categorie	
	svantaggiate.	
	Tra l’altro, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, avrebbe	
	dovuto essere presentata a Finpiemonte la documentazione di spesa, parimenti	
	indicata nella cennata nota, comprensiva delle fatture quietanzate o dei	
	documenti contabili equipollenti delle spese sostenute, pena la revoca	
	dell’agevolazione.	
	Veniva, altresì, comunicato che il contributo sarebbe stato erogato, previa	
	presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione, con le	
	seguenti modalità:	
	- erogazione del 30% del contributo, all’atto del sostenimento delle spese	
	ammesse nella misura del 30%;	
	- erogazione del 60% del contributo, all’atto del sostenimento delle spese	
	- pag. 3 di 36 -	

	ammesse nella misura del 60%;	
	- erogazione finale del contributo, a conclusione dell’investimento.	
	Veniva, nel contempo, precisato che la società, per ricevere le erogazioni,	
	avrebbe dovuto dimostrare lo stato di avanzamento delle assunzioni nella	
	medesima proporzione del 30%, 60% e 100%.	
	Ciò premesso, Finpiemonte erogava, a favore della “G.E. S.r.l.	
	T.d.R.”, i seguenti importi:	
	- euro 60.000,00, in data 22.07.2014;	
	- euro 60.000,00, in data 14.10.2015;	
	- euro 80.000,00, in data 23.05.2016, e così per complessivi euro 200.000,00,	
	(v., estratto autentico del Libro Giornale di Finpiemonte, allegato al ricorso ex	
	art 101 u.c. L.F.).	
	In particolare, merita evidenziare che Finpiemonte S.p.A., con nota datata 5	
	maggio 2016, informava la società che era stata disposta l’erogazione del saldo,	
	pari alla somma di euro 80.000,00 (somma incassata dalla società il 23 maggio	
	2016).	
	Ma con la stessa comunicazione veniva, tuttavia, fatto presente alla società che	
	“Finpiemonte potrà in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi e richiedere	
	documentazione attestante il mantenimento del livello occupazionale generato,	
	in quanto il Bando precisa che l'occupazione minima richiesta per la	
	determinazione del contributo dovrà essere mantenuta presso la sede	
	destinataria dell'intervento per almeno 3 anni dopo la conclusione	
	dell'investimento e l'insediamento dovrà essere mantenuto in Piemonte per	
	almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo, pena la revoca	
	dell'agevolazione” (cfr., comunicazione Finpiemonte in data 5 maggio 2016).	
	- pag. 4 di 36 -	

Successivamente, con nota 16-19293 del 04.07.2016, Finpiemonte S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Scheda di Misura - sezione "Monitoraggio e controlli", comunicava alla "G.E. s.r.l. T.d.R." che, in data 5 luglio 2016, alle ore 09:30, avrebbe effettuato un controllo *in loco* presso lo stabilimento sito in *omissis* 17/1 a *omissis*, "allo scopo di accertare lo stato di attuazione del programma e delle spese oggetto dell'intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla Misura".

Tuttavia, all'atto del preavvisato sopralluogo, giusta quanto esitato in atti, veniva rilevato che "I cancelli e le porte dello stabilimento risultano chiusi, le serrande abbassate, non vi è presenza di veicoli nei parcheggi interni ed esterni dell'azienda, non vi è presenza di personale in azienda e non si ottiene risposta annunciandosi ai campanelli dell'ufficio e dello stabilimento. (...) Alla luce del sopralluogo effettuato, si ritiene che nello stabilimento sito in Regione *omissis* 17/1 a *omissis* la società G.E. T.d.R. srl non svolga più alcuna attività, contravvenendo agli obblighi previsti dal Bando Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" (cfr., verbale controllo ispettivo in data 5 luglio 2016, agli atti).

Pertanto, Finpiemonte S.p.A., considerato quanto disposto nella sezione "Revoche", punti 7-10-11, della Scheda Tecnica, con nota ATR/cm/16-19820 datata 11.07.2016, avviava il procedimento di revoca totale dell'agevolazione concessa alla società.

Ciò sia per il mancato mantenimento dell'insediamento in Piemonte per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo, sia per il contestuale mancato mantenimento dell'occupazione minima richiesta per la determinazione del

contributo, per almeno 3 anni dopo la conclusione dell'investimento.

Sul punto, la Procura richiama il disposto della sezione “Revoche” della “Scheda di misura”, secondo cui Finpiemonte, in esito ai controlli effettuati, può procedere a revoca del contributo “in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 5 anni dalla data di concessione del contributo (punto 7); qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, e più in generale, dalla normativa vigente di riferimento per l'investimento realizzato (punto 10); nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli (punto 11)”.

Nel frattempo, permanendo le motivazioni che avevano determinato l'avvio del procedimento di revoca, Finpiemonte S.p.A., con nota del 3 agosto 2016, disponeva la revoca totale dell'agevolazione.

Con il medesimo atto, veniva, altresì, richiesta alla “G.E. s.r.l.

T.d.R.” la restituzione del contributo erogato,

maggiorato di un tasso di interesse, pari al tasso di riferimento determinato dalla Commissione Europea vigente alla data di erogazione, per un importo complessivo pari ad euro 202.609,32, di cui euro 200.000,00, quale quota di contributo erogato con fondi regionali, ed euro 2.609,32, quale quota di interessi, calcolata al tasso di riferimento determinato dalla Commissione Europea dalla data di erogazione di ogni tranche di contributo (22.07.2014, 14.10.2015, 23.05.2016) alla data della disposizione di revoca (31.07.2016).

La società non ha presentato controdeduzioni nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca né consta che il provvedimento finale di revoca sia

stato gravato in sede giurisdizionale.

Nel frattempo, in data 28 luglio 2016, il rappresentante legale della G.E.

s.r.l., signor E.E.G., succeduto, in tale veste, al signor M.,

depositava ricorso in proprio, volto alla dichiarazione di fallimento della

società, la quale, conformemente alla richiesta, veniva dichiarata fallita con

sentenza del Tribunale di Ivrea n. 58/2016 del 23 agosto 2016.

Finpiemonte, a sua volta, con ricorso, depositato in data 18 settembre 2018, ex

art. 101 L.F., ult.co., chiedeva l'ammissione del credito al passivo del

fallimento.

Merita precisare che il Curatore ha proposto l'ammissione dell'insinuazione

tardiva, specificando in nota: "Ammesso per euro 202.634,87 nella categoria

privilegiati, ante 1 grado, per finanziamenti a medio e lungo termine da parte

di banche alle imprese ex art. 46 D.lgs. n. 385/93, speciale sui beni mobili come

per legge con la precisazione che non sono stati rivenuti beni e pertanto il

credito verrà declassato in chirografo in sede di riparto."

Il giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Ivrea, in data 20 dicembre

2018, ha formato lo stato passivo delle domande tardive, dichiarandolo

esecutivo e ne ha ordinato il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso

integrava lo stato passivo, già dichiarato esecutivo, e, per il creditore

Finpiemonte S.p.A., l'ammissione per euro 202.634,87 "nella categoria

privilegiati, ante 1 grado, per finanziamenti a medio e lungo termine da parte

di banche alle imprese ex art. 46 D.lgs. n. 385/93, speciale sui beni mobili come

per legge con la precisazione che non sono stati rivenuti beni e, pertanto, il

credito verrà declassato in chirografo in sede di riparto" (cfr., documentazione

agli atti).

Con nota CHC/20-37744 del 06.08.2020, Finpiemonte ha comunicato alla Procura regionale che l'importo del credito, nei confronti dell'impresa epigrafata, era pari, all'attualità, ad euro 202.609,32 (di cui euro 200.000,00, quale quota di contributo erogato con fondi regionali ed euro 2.609,32, per interessi).

Con successiva nota, ATR/ae/21-80803 del 24.11.2021, Finpiemonte, nel fornire un aggiornamento, ha indicato per la società in esame, un'esposizione debitoria di euro 186.821,95 per capitale ed euro 2.609,32 per interessi, così per complessivi euro 189.431,27.

Tale ultimo importo - euro 189.431,27 - è stato confermato da Finpiemonte S.p.A., con nota del 17 maggio 2023, con la quale è stato precisato alla Procura procedente che, nell'ambito del fallimento della società, era stato disposto un riparto finale, che aveva contemplato il soddisfo del credito vantato da Finpiemonte nella misura di euro 13.178,05, cui è seguita la chiusura del fallimento con decreto del Tribunale di Ivrea del 14 febbraio 2022.

La società risulta, successivamente, cancellata dal registro delle imprese in data 25 marzo 2022, a seguito chiusura del fallimento.

Con la citata nota del 17 maggio 2023, Finpiemonte S.p.A. ha, altresì, informato di aver presentato presso la Procura della Repubblica di Torino, nel 2016, un esposto-querela nei confronti del sig. G.M., quale amministratore della società, in relazione sia alla vicenda della cessazione anticipata dell'attività d'impresa che in ordine all'accertato smantellamento dell'azienda immediatamente dopo l'incasso della terza ed ultima *tranche* del contributo pubblico erogato, oltre che alla constatata irreperibilità dei legali rappresentanti (v., doc. 10 - all. 1, con documenti acclusi, agli atti).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, in riscontro a conforme richiesta della Procura contabile, con nota del 16 giugno 2023, comunicava che il procedimento era stato definito con richiesta di archiviazione del 13 giugno 2023 (cfr., nota della Procura di Ivrea in atti).

Da quanto sopra esposto, secondo l'impianto accusatorio, risulta che già nel corso del 2016, quanto meno dalla data del sopralluogo ispettivo (cfr., verbale ispezione del 5 luglio 2016), la società avesse cessato l'attività oggetto dell'investimento e, quindi, ben prima del decorso dei cinque anni dalla data di concessione del contributo (risalente all'11 dicembre 2013), oltre a non aver mantenuto il livello occupazionale, presso la sede destinataria dell'intervento, per almeno 3 anni dopo la conclusione dell'investimento, avvenuto il 28 dicembre 2015, con ciò frustrando le finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento agevolato.

Al riguardo, la Procura procedente rileva che nella scheda tecnica di Misura viene previsto che "L'obiettivo della Misura consiste nel favorire l'attrazione e lo sviluppo, in Piemonte, di attività e investimenti di piccole dimensioni provenienti dall'esterno della Regione, in coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale e con le vocazioni dei territori, volti a migliorare la competitività e la diversificazione del tessuto imprenditoriale e produttivo regionale nonché a creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. La Misura si propone altresì di valorizzare gli investimenti, favorendo l'assunzione di risorse umane presenti sul territorio, con efficaci ricadute in termini socioeconomici."

Tutto ciò premesso, la Procura contabile, in considerazione di quanto emerso ed accertato, nel corso dell'istruttoria, ritenendo sussistente la responsabilità amministrativo-contabile dell'odierno convenuto, ha notificato a quest'ultimo

	invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 174/2016.	
	In data 30.10.2023 l’avv. Edoardo Enrico Artese ha trasmesso le deduzioni	
	nell’interesse del sig. G.M., con contestuale richiesta di audizione	
	personale, che si svolgeva in data 16 novembre 2023 (v., verbale in atti).	
	La Procura, esaminate le menzionate deduzioni, al termine dell’attività	
	istruttoria, riteneva, tuttavia, di procedere con la citazione in giudizio anche	
	dell’odierno convenuto, oltre che dell’amministratore succedutogli, per il	
	recupero della somma di euro 189.431,27, maggiorata di accessori, a titolo di	
	risarcimento del danno erariale.	
	Con comparsa del 12 giugno 2024 si costituiva in giudizio il convenuto G.,	
	il quale era stato, parimenti, evocato in giudizio, avanzando, tra l’altro, nel	
	corpo della stessa, richiesta di definizione con rito abbreviato.	
	Il relativo invocato giudizio, previa acquisizione del parere favorevole della	
	Procura, veniva definito, ai sensi dell’articolo 130, comma 8, c.g.c., con	
	sentenza n. 115/2024, emessa all’esito della camera di consiglio del 17 ottobre	
	2024 e depositata il successivo 21 ottobre 2024.	
	Con comparsa, datata 13 giugno 2024, si costituiva in giudizio il signor	
	M., il quale, dopo aver eccepito la propria estraneità alla vicenda,	
	previa formulazione di preliminare istanza istruttoria, chiedeva, in via gradata:	
	- in via preliminare, una declaratoria di prescrizione della domanda ai sensi del	
	disposto dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994;	
	- in via principale e nel merito, il rigetto della domanda attorea;	
	- in via subordinata, di contenere, ex art. 1, comma 1– <i>quater</i> , legge n. 20/1994,	
	la pronuncia di condanna all’importo di euro 120.000,00, somma equivalente	
	alla porzione di finanziamento incassata dalla G.E. s.r.l. durante la	
	- pag. 10 di 36 -	

	permanenza dell'ing. M. nella società, in qualità, prima, di	
	amministratore unico e, poi, comunque, di amministratore.	
	All'udienza dell'11 dicembre 2024 il P.M. ha richiamato tutte le	
	argomentazioni, di cui all'atto di citazione e le relative conclusioni, già	
	formalizzate in atti.	
	La difesa, a sua volta, ha rinnovato le conclusioni formalizzate per iscritto.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione che la	
	difesa dell'odierno convenuto ha sollevato, ancorando la decorrenza del	
	termine <i>a quo</i> alla data della revoca del finanziamento, avvenuta con	
	provvedimento di Finpiemonte del 3 agosto 2016.	
	Rispetto a tale data, rammenta la difesa, l'invito a dedurre, con contestuale	
	costituzione in mora, risulta notificato all'interessato in data 14 settembre	
	2023, quindi, secondo tesi di parte, ben oltre il quinquennio dal provvedimento	
	di revoca del contributo, risalente al 3 agosto 2016, con conseguente	
	intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Procura regionale.	
	Secondo la difesa, peraltro, "l'insinuazione al passivo fallimentare con atto del	
	18 settembre 2018 non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione in	
	quanto è stata presentata ai fini del recupero del contributo erogato ai sensi	
	dell'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, senza che in tale contesto	
	assumesse alcun rilievo la presunta illegittima condotta dell'odierno intimato".	
	1.1 Ad avviso del Collegio, in condivisione della tesi esposta dalla Procura,	
	l'eccezione in esame è destituita di fondamento e ciò atteso l'effetto interruttivo	
	- pag. 11 di 36 -	

della domanda giudiziale di insinuazione del credito al passivo del fallimento

della G.E. s.r.l. T.d.R., connesso alla relativa

domanda giudiziale, presentata, con atto del 18 settembre 2018, da Finpiemonte

e, successivamente, accolta con provvedimento del Giudice Delegato del

Tribunale di Ivrea del 20 dicembre 2018.

1.2 A maggior ragione, considerando che l'effetto interruttivo, connesso alla

domanda, appare non solo rappresentato dalla richiesta giudiziale di

insinuazione del credito al passivo del fallimento ma risulta prolungato per

l'intera durata della procedura fallimentare in oggetto, procedura della quale

risulta disposta la chiusura con decreto del Tribunale di Ivrea in data 14

febbraio 2022.

Conformemente all'indirizzo consolidato del giudice di legittimità, infatti, nella

fattispecie, si è in presenza di domanda giudiziale, con quanto ne consegue

ratione materiae, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. (cfr., Cassazione, III

sezione civile, ordinanza n. 9638 del 19.04.2018; idem, Corte conti, Sez.

Piemonte, sent. n. 101/2023).

1.3 Né può dubitarsi della piena attitudine della domanda di insinuazione nel

fallimento, seppure tardiva, a produrre l'arresto del decorso dei termini

prescrizionali, e ciò non solo per il soggetto fallito, ma anche per i condebitori

solidali, in applicazione del disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c.

Infatti, secondo l'uniforme interpretazione della giurisprudenza di legittimità,

la presentazione della relativa istanza di insinuazione al passivo del fallimento,

sia pure tardiva, come nella fattispecie, appare equiparabile all'atto con cui

viene dato avvio ad un giudizio, con ciò determinandosi l'interruzione del

termine prescrizione, con effetti permanenti, in applicazione del principio

fissato dall'art. 2945, secondo comma, c.c., anche nei confronti dei soggetti, tenuti in solido, rimasti estranei, in virtù del disposto dell'art. 1310 c.c. (cfr., Cass. civ., sent. n. 16408 del 17.07.2014 e giurisprudenza ivi citata).

1.4 Peraltro, essendo indiscutibile che lo sviamento dei fondi pubblici erogati sia riferibile oltre che alla società, anche al rappresentante legale, per mezzo del quale la stessa ha operato, in forza del rapporto di immedesimazione organica che intercorre tra i due soggetti, conformemente all'indirizzo assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di giurisdizione contabile, "l'azione erariale può essere promossa direttamente nei confronti dell'amministratore che, attraverso la propria attività, ha posto in essere le condizioni per l'indebito impiego delle risorse pubbliche, di cui ha avuto la disponibilità, non destinandole allo scopo perseguito dalle norme di incentivazione (cfr., *ex multis*, Corte Cass. SS.UU. ord. n. 5019 del 2010).

1.5 Ne consegue, in definitiva, che non rivestono pregio le censure relative alla non estensibilità al rappresentante legale, persona fisica, degli effetti derivanti dalla interruzione della prescrizione posta in essere verso la società, "mediante un atto – la domanda giudiziale tardiva di insinuazione del credito al passivo del fallimento della società - il quale assume valore di esercizio del diritto credito" (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. I Appello, sent. n. 393/2022).

In conclusione, l'eccezione di prescrizione in disamina non riveste pregio e deve essere rigettata.

2. Ciò premesso, sempre in via preliminare, la difesa del convenuto M.

ha chiesto, in sede istruttoria, l'ammissione di prove testimoniali, sui capitoli di prova, all'uopo, da formularsi, sulle circostanze indicate per iscritto nell'atto difensivo.

2.1 Al riguardo, il Collegio non ritiene di dar corso alle ulteriori attività istruttorie, segnatamente, la prova per testi, la cui ammissione è stata invocata dalla difesa e rinnovata in udienza.

Ciò in quanto, sulla base della notizia di danno, la Procura contabile ha già espletato, durante la fase extra-processuale, un'ampia attività istruttoria, che ha contribuito all'acquisizione ed al versamento in atti di documenti, sulla base dei quali è stato confezionato un atto di citazione, che individua, puntualmente, i fatti costitutivi della domanda risarcitoria; sicché il Collegio ritiene che il giudizio sia maturo per una piena cognizione dell'azione di responsabilità intentata dal Requirente nei confronti del convenuto.

2.2 Reputano, inoltre, questi Giudici che le istanze istruttorie, formulate dalla difesa, non siano da considerarsi ammissibili, in quanto del tutto irrilevanti ed ininfluenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione.

In altre parole, giova sottolineare che, nel copioso materiale documentale, allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti, trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti, che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie.

2.3 Conclusivamente, le istanze istruttorie di ammissione di prove per testi, dedotte dal convenuto M., appaiono, dunque, non rilevanti, potendo il giudizio essere deciso sulla base della documentazione già versata in atti.

3. Venendo al merito, la domanda attrice merita accoglimento, nei termini di cui in appresso.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti, così come descritti in citazione e richiamati in narrativa, risultando

accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

3.1 In piena condivisione dell'impianto accusatorio, risulta accertato che l'impresa, di cui l'odierno convenuto è stato amministratore delegato e rappresentante legale, ha beneficiato di un finanziamento pubblico agevolato.

Sotto il profilo oggettivo, il Programma dell'intervento in oggetto prevedeva l'erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici, nell'ottica di un sostegno all'economia e all'occupazione.

Il bando prevedeva, infatti, espressamente, quale clausola di revoca del finanziamento, il mantenimento del livello occupazionale generato dall'avvio dell'attività.

Il Bando precisava, infatti, che l'occupazione minima, richiesta per la determinazione del contributo, dovesse essere mantenuta presso la sede destinataria dell'intervento per almeno 3 anni dopo la conclusione dell'investimento e che l'insediamento dovesse essere mantenuto in Piemonte per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo, *pena la revoca dell'agevolazione*.

3.2 In ordine a tali violazioni del bando, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, sulla base dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), in esito al fatto costitutivo della pretesa erariale azionata dalla Procura contabile, spetta comunque al percettore, beneficiario degli stessi, dimostrare, quali fatti estintivi o impeditivi della domanda attrice, le evidenze di coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di

riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento ed alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013).

3.3 Tale onere probatorio non può ritenersi validamente assolto dall'odierno convenuto.

L'esplicita richiamata previsione nel bando del mantenimento dell'attività e del livello occupazionale, a cura dell'impresa percipiente il finanziamento, appare espressamente finalizzata a consentire i controlli e le ispezioni dei funzionari di Finpiemonte, della Regione Piemonte o del Gruppo Tecnico di Valutazione, proprio a sottolineare l'esigenza, a fini di controllo del conseguimento della finalità pubblica, della collocazione "sul posto" dei macchinari o delle attrezzature acquisiti con il concesso finanziamento; controlli che, invece, hanno dato risultato negativo, come acclarato all'esito del sopralluogo eseguito a poco più di un mese dall'erogazione dell'ultima tranche del contributo.

Pur considerando che al momento del negativo sopralluogo *in loco*, il M. non figurava più fra gli amministratori, per essere da poco tempo cessato dalla carica, risulta accertato che l'odierno convenuto, in spregio delle disposizioni normative ed attuative, perfettamente conosciute ed accettate, oltre che sottoscritte proprio dall'amministratore unico sig. M., al momento della presentazione, ad opera di quest'ultimo, della relativa domanda di finanziamento:

- non ha rispettato gli impegni assunti, segnatamente, consistenti nel mantenere sia l'insediamento in Piemonte, per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo, sia nel garantire l'occupazione minima, richiesta per la determinazione del contributo, per almeno 3 anni dopo la conclusione

dell'investimento; in effetti, è risultato acclarato e documentato che già nel corso del 2016 la società ha cessato l'attività oggetto dell'investimento e, quindi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di concessione del contributo (11.12.2013), né la stessa società ha mantenuto il livello occupazionale presso la sede destinataria dell'intervento per almeno 3 anni dopo la conclusione dell'investimento, con ciò frustrando le finalità, che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento agevolato;

- peraltro, in data 28 luglio 2016, il rappresentante legale della G.E. s.r.l., sig. E.E.G., da pochissimo tempo subentrato al precedente amministratore sig. M., depositava ricorso, volto alla dichiarazione di fallimento della società, dichiarata, successivamente, fallita con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 58/2016 del 23 agosto 2016;

- ha omesso il pagamento delle rate del finanziamento erogato relative agli oneri di agevolazione, in violazione del contratto stipulato;

- ha omesso la restituzione delle somme, indebitamente percepite, nonostante il provvedimento di revoca totale e di successiva richiesta di restituzione delle somme dovute, e per le quali è stato formalizzato, da parte di Finpiemonte, tempestivo atto di costituzione in mora.

4. Tutte le predette circostanze, che concorrono a dimostrare l'evidenza degli inadempimenti contestati dalla Procura contabile, integrano il conseguente obbligo risarcitorio in capo al convenuto.

5. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.

4511/2006; Cass., sez. un., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

Quanto alla configurabilità del rapporto di servizio, che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto, all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, la Sezione richiama la consolidata giurisprudenza, in materia di sviamento di contributi pubblici dal fine legale tipico posto alla base dell'erogazione, secondo cui il rapporto di servizio sussiste ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro, secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.

L'instaurazione del rapporto di servizio è, infatti, correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del contributo, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività della persona fisica – o delle persone fisiche, come nella specie – le quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, nella specie, disattendendo gli impegni previsti dal Bando, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione.

6. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, come recepita anche nelle pronunce di questa magistratura contabile (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione Seconda di appello, nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale, dal quale emerge l'accertato mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, che ha reso inutile l'erogazione pubblica.

La Sezione osserva, altresì, che risulta acclarato che l'impresa beneficiaria, in

un brevissimo lasso di tempo, successivo all'incasso della terza ed ultima tranche del contributo pubblico, contributo erogato in data 23 maggio 2016 per euro 80.000,00, abbia cessato l'attività, circostanza oggettivamente constatata a seguito di un sopralluogo ispettivo in data 5 luglio 2016, e documentata *per tabulas*, allorché, come risulta dal relativo verbale in atti, veniva rilevato che “I cancelli e le porte dello stabilimento risultano chiusi, le serrande abbassate, non vi è presenza di veicoli nei parcheggi interni ed esterni dell'azienda, non vi è presenza di personale in azienda e non si ottiene risposta annunciandosi ai campanelli dell'ufficio e dello stabilimento. (...) Alla luce del sopralluogo effettuato, si ritiene che nello stabilimento sito in Regione *omissis* 17/1 a *omissis* la società G.E. T.d.R. s.r.l. non svolga più alcuna attività, contravvenendo agli obblighi previsti dal Bando Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta”.

6.1 La Sezione non può disconoscere il rilievo significativo della menzionata circostanza oggettiva, posto che, come emerge dalla documentazione prodotta, Finpiemonte è legittimata a procedere alla revoca del contributo “in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 5 anni dalla data di concessione del contributo (punto 7); qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, e più in generale, dalla normativa vigente di riferimento per l'investimento realizzato (punto 10); nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli” (cfr., scheda tecnica, punti 7/10/11 – sezione revoche), come, di fatto, accaduto nella fattispecie.

Conseguentemente, il mancato acclarato rispetto degli obblighi assunti costituisce causa di revoca totale dell'agevolazione concessa.

7. Al riguardo, Finpiemonte ha dato avvio al procedimento di revoca del finanziamento, procedimento, poi, concluso con l'atto finale di revoca, con il quale è stata, altresì, intimata all'impresa in oggetto la restituzione della somma residua, relativa agli oneri di agevolazione, pari ad euro 189.431,27, a titolo di capitale ed interessi maturati.

Del resto, ed in condivisione della tesi proposta dalla Procura, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi nell'indebita fruizione (e nella successiva mancata restituzione), atteso che l'impresa sottoposta a scrutinio è stata, pacificamente, destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte, per le condivisibili ragioni espresse nel relativo provvedimento.

8. Nessun dubbio residua, in punto di legittimazione passiva, in sede erariale, in relazione alla persona dell'amministratore unico M., il quale, con la sottoscrizione della domanda di finanziamento, ha dato l'*input* al procedimento amministrativo, relativo al finanziamento in esame, rendendosi, nel contempo, garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica, ad esso sotteso.

8.1 Appare pacifico, infatti, come la condotta tenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi (comunitari) per il finanziamento di iniziative imprenditoriali.

Al riguardo, conformemente a quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo del giudizio, la Sezione osserva che la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, in tema di fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema

di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, ... risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi" e che "il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06).

E, ancora, "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industries de l'Indre - C465/10).

9. In condivisione delle osservazioni di parte pubblica, inoltre, ed ancora con riferimento al tema della legittimazione passiva, la Sezione ribadisce il principio secondo cui, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, la responsabilità amministrativa si estende alle persone fisiche, le quali abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione.

È, quindi, innegabile la responsabilità in capo al convenuto ed il conseguente

	nesso di causalità con la condotta antigiuridica, poiché il M. quale	
	rappresentante legale della società in epigrafe, ha, si ripete, sottoscritto e	
	presentato la domanda di contributo, a valere sul programma di investimento	
	dei fondi pubblici, assumendosi, precisi impegni, dettati sia dal bando che dalla	
	stessa domanda, impegni non rispettati e, comunque, tenuto condotte, le quali,	
	ai fini del giudizio in esame, trattandosi di finanziamento con provviste	
	pubbliche, non appaiono giustificare l'intervento pubblico nei modi e tempi	
	previsti e disciplinati dalla legge, giusta quanto osservato in appresso.	
	10. A tal fine, infatti, con riguardo all'elemento soggettivo, la Sezione, sulla	
	base delle osservazioni che seguono, ritiene che la condotta dell'odierno	
	convenuto si caratterizzi, quantomeno, per la sussistenza della colpa grave.	
	In altri termini, la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità	
	generale impone al richiedente una condotta connotata non solo da prudenza e	
	corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento ma	
	altresì da coerenza e rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione.	
	Il palese spregio di tali adempimenti, specie, in presenza di risorse limitate e	
	destinate al sostegno economico e dell'occupazione, ammantava la condotta di	
	quell'inescusabile negligenza che caratterizza la colpa grave.	
	10.1 In primo luogo, infatti, con riferimento alla posizione del M., il	
	quale (v., verbale audizione avanti il P.M. contabile) si è dichiarato pienamente	
	consapevole degli obblighi assunti attraverso la richiesta di finanziamento, dal	
	medesimo sottoscritta, risulta documentata la permanenza in società, quale	
	amministratore unico, almeno fino al 10 febbraio 2016.	
	Da quel momento, sulla base di quanto riferito al P.M. dal M.,	
	quest'ultimo, a causa delle ingerenze del G. “con crescente intensità nelle	
	- pag. 22 di 36 -	

scelte gestorie e manageriali della società, intessendo contatti con Pirelli e Mondo, da sempre gestiti dal solo M.” (cfr., comparsa M., pag. 8), si sarebbe determinato, giocoforza, ad uscire dalla società per “divergenze di vedute nella gestione del business aziendale” (segnatamente, ovviamente, con il subentrato signor G.).

10.2 Per tali motivi, a detta della difesa M., quest’ultimo decideva di “lasciare definitivamente l’organo amministrativo della società” (cfr., comparsa M., pag. 8, ove si fa riferimento alle risultanze di visura camerale storica della società, doc. 5, pag. 12, allegata all’atto difensivo).

10.3 In realtà, la Sezione rileva come, difformemente rispetto agli specifici impegni assunti in sede di sottoscrizione della domanda di finanziamento (v., domanda di accesso al contributo, domanda datata 24 maggio 2013), non risulti agli atti alcuna comunicazione, da parte del M. a Finpiemonte, relativamente alla riferita cessazione dell’incarico di amministratore.

Detta circostanza non appare marginale, atteso che nella richiesta di finanziamento, sopradescritta, al contrario, il M. si era, tra l’altro, impegnato a “comunicare tempestivamente a Finpiemonte s.p.a. le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione degli allegati tecnici di dettaglio”.

10.4 Non solo, invece, non risultano mai formalmente comunicate a Finpiemonte le dimissioni dalla carica rivestita ma, giusta quanto osservato dal P.M., il sig. M., non presente all’assemblea della società in data 10 febbraio 2016 (v., verbale in atti, nel quale si attesta “l’assenza del M.”), non risulta aver mai formalmente rassegnato le dimissioni, atteso che il sig.

G. si è limitato a comunicare che “essendo venuta meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Organo amministrativo decade” (cfr., verbale assemblea della G.E. s.r.l. T.d.R., agli atti).

10.5 In secondo luogo, a giudizio della Sezione, non rileva che il convenuto M. non ricoprisse più la carica di amministratore all’atto della cessazione dell’attività da parte della società, evento pacifico, verificatosi solo pochi mesi più tardi, in quanto erano già emerse criticità, puntualmente rilevate da Finpiemonte (in tal senso, cfr., Corte conti, Sez. Piemonte sentenza n. 338/23).

10.6 In relazione, infatti, a quanto dedotto dal M., con riferimento alla cessazione della propria carica, avendo questi assunto, a suo tempo, un preciso onere con la sottoscrizione della domanda di finanziamento, lo stesso amministratore avrebbe dovuto adoperarsi con la doverosa diligenza per il rispetto di tutte le prescrizioni connesse alla richiesta, anche tenuto conto che la cessazione della carica risale a momento, comunque, successivo al termine – 11 dicembre 2015 – entro il quale il progetto avrebbe dovuto essere portato a termine.

10.7 Ad ogni buon conto, il M. avrebbe dovuto offrire prova dell’effettivo utilizzo delle risorse pubbliche percepite durante il periodo di permanenza nella società.

In difetto di tale prova, non può che trovare conferma l’assunto attoreo circa l’avvenuto sviamento dei finanziamenti percepiti.

Pertanto, il convenuto M., oltre ad assumersi l’onere suddetto, si era,

in ogni caso, impegnato ad ottemperare tutti gli impegni sottoscritti.

Riprova di simile osservazione, per quanto concerne la prospettata ma non

condivisibile carenza dell'elemento soggettivo, quanto meno nella forma della colpa grave in capo all'odierno convenuto, si trae dal fatto che nella domanda di accesso alla Misura "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta", il sig. M., quale amministratore delegato della società, si era impegnato al rispetto, tra l'altro, degli specifici obblighi, previsti nella Scheda Tecnica approvata con determinazione dirigenziale n. 355 del 07.08.2012.

10.8 Né rivestono pregio le ulteriori osservazioni difensive, secondo cui nessuna responsabilità erariale potrebbe ascriversi al M., in conseguenza della sottoscrizione della domanda di finanziamento pubblico agevolato con assunzione degli impegni di mantenimento dell'attività e dell'occupazione.

10.9 Al riguardo, tra l'altro, viene invocata, *ex adverso*, la determinazione della Procura della Repubblica di Ivrea, la quale, con riferimento all'esposto-querela, presentato subito dopo la revoca del contributo da Finpiemonte nei confronti del M., a seguito di quanto constatato nel corso del sopralluogo infruttuoso del 5 luglio 2016 presso la sede della società, ha ritenuto di definire il procedimento istruttorio con richiesta di archiviazione (v., doc. nn. 14 e 15, allegati alla citazione).

Segnatamente, secondo il P.M. penale, "non vi sono elementi per affermare che l'operazione avviata fosse preordinata artificiosamente ad ottenere un illecito profitto. Dopo la richiesta di accesso al contributo l'azienda ha comunque avviato la produzione, per cui non vi è modo di provare che vi fosse consapevolezza e volontà di fornire una rappresentazione distorta della realtà al fine di conseguire il contributo".

10.10 La Sezione, al riguardo, non ritiene che la motivazione, utilizzata dagli inquirenti penali, a sostegno della richiesta del provvedimento di archiviazione, possa trasferirsi *sic et simpliciter* nella presente sede, così come, al contrario, assunto dalla difesa.

Infatti, impregiudicato l'accertamento della rilevanza penale delle condotte ascritte al M., ciò che rileva, ai fini dello scrutinio nel presente giudizio, non è la prova, asseritamente, carente, di un'eventuale preordinazione al conseguimento di un illecito profitto bensì la circostanza oggettiva, ampiamente comprovata *per tabulas*, del mancato adempimento degli impegni, consapevolmente e preventivamente assunti dal M. in sede di richiesta di un contributo pubblico.

10.11 L'inadempimento di tali esplicite prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio (art. 10 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del danno azionato nella presente sede dalla Procura Regionale contabile.

È chiaro, infatti, che, se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica, e quest'ultima viene a cessare prima ancora che l'ente erogante sia posto nelle condizioni di verificarne l'effettività o, ancora, in assenza di prova e/o di verifica della conforme destinazione delle risorse, viene da sé che il contributo pubblico erogato non abbia raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.

Del resto, i controlli concomitanti ed *in loco* da parte dell'ente erogante sono gli unici strumenti in grado di assicurare l'effettiva corretta destinazione dei beni e dell'attività intrapresa agli obiettivi indicati e ritenuti meritevoli di

finanziamento.

10.12 Ma la difesa richiama una serie di circostanze connesse, sotto il profilo causale, alla revoca del finanziamento – la perdita delle commesse di Pirelli Tyre s.p.a. e di Mondo s.p.a, l’incasso dell’ultima tranche del finanziamento, la sottoscrizione, da parte soltanto del successivo amministratore unico, con New Rubber Tech s.r.l. di un contratto di cessione dell’impianto di produzione, la chiusura degli stabilimenti, così come constatato all’esito del sopralluogo e la dichiarazione di fallimento della società – rispetto alle quali il M. non avrebbe avuto alcun ruolo, neppure concausale, essendo cessato dalla carica di amministratore nel mese di febbraio 2016.

10.13 Le dette osservazioni, per quanto dirette a sostenere l’esclusione del coinvolgimento personale del M. in vicende successive, sotto un profilo temporale, al momento della cessazione della carica, tuttavia, non appaiono rilevanti, ad avviso del Collegio, al fine di discriminare *in toto* la posizione, così come, al contrario, assunto dalla difesa, essendosi il M. dichiarato estraneo a quanto operato dal successivo amministratore, sig. G., il quale “ha incassato l’ultima tranche del contributo, pari ad euro 80.000,00 il 2 maggio 2016, dopo aver inspiegabilmente interrotto i rapporti, avviati dal M., con i principali clienti – Pirelli e Mondo s.p.a. - e, pertanto, già in una situazione economica verosimilmente non più florida” (v., verbale audizione M., in atti).

10.14 Sul punto, ad avviso della Sezione, infatti, il campo non appare sgombro da perplessità quanto alle motivazioni addotte dal M., atteso che, incontestata la circostanza dell’incasso, da parte della società, per il tramite dell’amministratore G., dell’ultima tranche del contributo, sulla base degli

atti:

- il contratto di fornitura di gomma devulcanizzata, firmato dal M. e stipulato il 16 maggio 2011 tra G.E. S.r.l. e Pirelli s.p.a., si riferisce al periodo temporale compreso fra il 16 maggio 2011, data di sottoscrizione della stipulazione, ed il 2014 (cfr., contratto, clausola sub 3, agli atti) al punto che, in assenza di documentazione comprovante proroghe *et similia*, ne era stata pattuita una durata di mesi trentasei, con scadenza, quindi, perfezionata già fin dal mese di maggio 2014 e, quindi, presumibilmente, non si vede come, ragionevolmente, adombrare la circostanza dell'interruzione improvvisa degli effetti contrattuali degli accordi con i principali clienti Pirelli Tyre spa e Mondo spa ad attività esclusivamente imputabili al G., a decorrere dal mese di marzo 2016, non essendo, al contrario, vigente da tempo, e soprattutto, da periodo temporale molto antecedente al mese di febbraio 2016, alcun contratto con gli stessi menzionati operatori economici;

- la circostanza, che precede, appare corroborata dall'inequivoco rilievo documentale, secondo cui, in sede di richiesta di fallimento in proprio, segnatamente, nel corpo dell'istanza, presentata dalla società, per il tramite dell'amministratore subentrato al M., al Tribunale di Ivrea in data 28 luglio 2016 (v., istanza in atti), non viene fatto alcun riferimento al citato contratto con Pirelli, contenendo l'istanza un semplice cenno alla conclusione di "un prestigioso accordo con Pirelli s.p.a. nel corso dell'anno 2015", accordo del quale, tuttavia, non viene fornita, neppure nella sede giudiziale adita, per quanto consta, alcuna prova documentale;

- a poche settimane dalla riferita, non documentata uscita del M. dalla compagine societaria, alla società G.E. era stata, comunque, comunicata

da Finpiemonte, inconsapevole di tutti i soprariferiti eventi - segnatamente, per quanto consta, delle vicende relative alla posizione del M. nella società - la disposta sospensione delle necessarie procedure di rendicontazione anche con riferimento alle riscontrate criticità pertinenti il livello occupazionale (v., lettera Finpiemonte, diretta alla società, in data 15 marzo 2016, agli atti).

10.15 Tanto è vero che il convenuto G., a fronte delle contestazioni anche in merito al mantenimento del livello occupazionale, si affrettava a rispondere a controparte, informando del trasferimento della sede della società a *omissis* (TO), e, nel contempo, assicurando che “è intenzione dell’azienda rispettare gli impegni assunti con la presentazione della domanda per il contributo” (v., lettera, a firma G., in data 22 marzo 2016, agli atti).

10.16 Non è superfluo evidenziare che detta ultima comunicazione, sottoscritta solo dal G., precede di poco più di un mese l’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento e di poco più di due mesi la sottoscrizione del contratto di cessione dell’impianto (di cui, *infra*) e la successiva presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, operazioni, queste ultime, tutte effettivamente attribuibili, in via esclusiva, alla società, in persona dell’amministratore succeduto al M.

10.17 In ordine, poi, ai riferiti contrasti con il convenuto G., quest’ultimo ha dichiarato di essere entrato in società quando era venuta meno la fiducia verso M. di portare a compimento il progetto (v., verbale audizione avanti il P.M., in atti).

Sempre a detta del G., a partire dal mese di febbraio e fino al mese di luglio 2016, i due clienti di maggioranza avrebbero disatteso le aspettative della società, in particolare, diminuendo gli acquisti, e ciò sia lo stabilimento della

Pirelli in Russia che la Mondo s.p.a.

Per dette ragioni, il convenuto G., ritenuto che la società non avesse più i presupposti per la continuazione dell'attività imprenditoriale, in data 28 luglio 2016, si determinava a depositare istanza di fallimento della società.

10.18 Sul punto, impregiudicato il fatto che né M. né G, hanno mai ritenuto, per quanto consta, di informare in alcun modo della precaria situazione della società l'ente erogante – il quale, ignaro delle criticità, che si sarebbero, di lì a poco, disvelate, si apprestava, come di fatto avvenuto, a corrispondere alla società nel mese di maggio 2016, l'ultima rilevante tranche del contributo – non possono non condividersi i dubbi, prospettati dal Pubblico Ministero contabile, a proposito del riferito inaspettato e non preventivabile disinteresse del mercato rispetto al prodotto ed ai servizi resi dalla società nonché in relazione al drastico calo degli ordini di acquisto da parte del cliente Pirelli, in quanto circostanze tutte non supportate da alcuna documentazione versata agli atti.

10.19 Infatti, per quanto la società abbia avviato e condotto per circa due anni un'attività produttiva, incrementando il tasso occupazionale nel territorio piemontese, assumendo fino a sette dipendenti, giusta tesi della Procura, ciò che è oggetto di contestazione e di conseguente affermazione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto è il mancato mantenimento dell'operatività aziendale e del livello occupazionale per il periodo previsto dal bando, non la mancata realizzazione, *recte*, il mancato avvio delle attività finanziate.

In tal senso, ed a sostegno della tesi accusatoria con riferimento alla cessazione di fatto dell'attività produttiva, depone un evento, ampiamente documentato

dalla Procura contabile.

10.20 La Sezione si riferisce al fatto, comprovato *per tabulas*, che in data 13 giugno 2016, vale a dire, in prossimità della richiesta dichiarazione di fallimento, la società, in persona del rappresentante legale G., sottoscriveva un contratto in lingua inglese, avente, ad oggetto, la vendita dell'impianto di produzione di proprietà della G.E. s.r.l. alla società canadese "N. R.T.".

Appare di tutta evidenza che si tratta di scelta gestionale, imputabile al G., che, in piena condivisione dell'impianto accusatorio, si pone in palese contraddizione con quanto dichiarato a Finpiemonte, solo pochi mesi prima, con la sopracitata nota del 22 marzo 2016, a firma del medesimo amministratore, con la quale si assicurava l'ente erogante in merito al rispetto degli impegni assunti.

Sul punto, per quanto di interesse nella presente sede, è sufficiente un richiamo all'ampia corrispondenza epistolare agli atti, nonché, in particolare, all'istanza, a firma del Curatore del fallimento della società al Giudice Delegato in data 17 luglio 2017, ove risulta documentato che, appunto, in data 13 giugno 2016, la società, in persona dell'amministratore unico, sig. G., aveva sottoscritto con la società canadese N.R.T. un contratto di vendita di macchinari in lingua inglese, in base al quale l'acquirente avrebbe avuto la facoltà di perfezionare il negozio, pagando la somma di 120.000,00 dollari entro il 31 dicembre 2016.

In prossimità di detta scadenza, invece, il soggetto debitore, pur confermando l'interesse all'acquisto, richiedeva una proroga del termine per rideterminare le modalità di pagamento attraverso un piano di rateazione.

In base al disposto dell'art. 4 (*closing conditions*), l'operazione negoziale in oggetto avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2016 ma il sopravvenuto fallimento, dichiarato dal Tribunale di Ivrea in data 17 agosto 2016, aveva, ovviamente, congelato il perfezionarsi della vendita, quanto al pagamento del prezzo mentre la consegna dei beni al promittente acquirente risultava avvenuta nel periodo 21-27 giugno 2016, giusta documentazione in atti (v., fatture prodotte).

10.21 Impregiudicata la vicenda, poi conclusa, previa autorizzazione del Giudice delegato, con l'accettazione di una proposta transattiva, la Sezione non può non condividere la tesi della Procura, secondo cui la decisione di procedere alla vendita dell'impianto di produzione, di proprietà della G.E., concretizzatasi, in effetti, in data 13 giugno 2016, denota, senza alcun dubbio, la volontà, imputabile al G., di dismettere l'attività, in palese divergenza rispetto alle comunicazioni intercorse con Finpiemonte, ma in connessione con la precaria situazione gestionale, già conclamatasi all'epoca della menzionata assemblea societaria.

11. In conclusione, con riferimento alla posizione del M., il Collegio, sulla base dei motivi ampiamente *supra* esplicitati (v., sub 10 – 10.15), giudica, quantomeno, sussistente un'inescusabile negligenza, se non anche un'ipotesi di intenzionale violazione dei chiari impegni contrattuali dal convenuto liberamente assunti, ravvisabili, in modo particolare, nelle scelte e nei comportamenti, imputabili all'amministratore in oggetto, incaricato della gestione societaria, quale soggetto che ha personalmente sottoscritto la domanda di agevolazione, comunque, impegnandosi al rispetto delle relative condizioni di fruizione e nei confronti del quale appare configurabile, sulla base

dei riscontri dibattimentali, un significativo sostanziale coinvolgimento, stante l'emersa personalizzazione dei contratti che ha avuto oggettive ripercussioni sul rapido sviluppo negativo della gestione della società (cfr., deposizioni sul punto, di cui *sub doc.* n. 10, nonché n. 52, agli atti) anche dopo la cessazione della carica nella società.

12. Per tutto quanto precede, deve, pertanto, essere affermata la responsabilità personale del legale rappresentante, già amministratore delegato della società beneficiaria, oggi cancellata dal Registro delle imprese, signor M.

12.1 Il Collegio osserva che, pur essendo stata la posizione del convenuto G. definita a seguito di rito abbreviato con il pagamento della somma di euro 40.000,00, occorre tuttavia, al fine di una corretta determinazione della quota parte di danno imputabile all'odierno convenuto M., valutare l'entità della compartecipazione di quest'ultimo alla determinazione del danno erariale (cfr., in senso analogo, circa il criterio di determinazione del danno in presenza di definizione a seguito di rito abbreviato della posizione di alcuni dei convenuti: Corte dei conti, Sezione Piemonte, sent. n. 339/2023).

12.2 Ad avviso del Collegio, ed in accoglimento della domanda, in subordine formulata dalla difesa, la responsabilità del M. deve essere limitata, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quater*, legge n. 20/1994, alla condanna della somma complessiva di euro 120.000,00, quota parte della domanda azionata dalla Procura ed equivalente alla porzione di finanziamento erogata, inequivocabilmente, alla società G.E. durante la permanenza del M. nella società.

Ciò anche tenendo conto del fatto che al M. non appare, oggettivamente, imputabile l'incasso da parte di G.E. della terza ed

	ultima tranche del finanziamento, tranche acquisita dalla società per il tramite	
	del solo amministratore G., subentrato al M. nel mese di marzo	
	2015 e, comunque, in data – maggio 2016 – successiva all’uscita del	
	M. dalla società.	
	13. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, ne consegue la condanna del	
	convenuto M.G., per i fatti di causa, al pagamento, in favore della	
	Regione Piemonte e di Finpiemonte s.p.a., della somma di euro 120.000,00.	
	13.1 Resta a carico dell’erario la differenza tra la quota parte di danno	
	ascrivibile al G. e la somma da costui pagata a definizione del giudizio	
	abbreviato, in ragione della funzione deflattiva e di incameramento certo ed	
	immediato di somme risarcitorie, espressamente prevista dall’art. 130, comma	
	1, c.g.c.	
	14. Sulla somma, di cui è condanna, come sopra determinata è, altresì, dovuta	
	la rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi fino alla data	
	di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data	
	sino all’effettivo soddisfo.	
	15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a	
	carico del convenuto, come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Condanna	
	il convenuto M.G. al pagamento, in favore della Regione Piemonte	
	e di Finpiemonte s.p.a., dell’importo di euro 120.000,00 (diconsi euro	
	centoventimila/00), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici	
	- pag. 34 di 36 -	

FOI/ISTAT, dalla data di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo.

Condanna

il medesimo convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 484,96 (diconsi euro quattrocentottantaquattro/96).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2024, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere estensore

Giuseppe MEZZAPESA, Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/01/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/01/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente